



COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 29/12/2021 N. 582

Oggetto : APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA RELAZIONE EX ART. 34 COMMA 20 D.L. 179/2012 CONVERTITO L. 221/2012 PER L’AFFIDAMENTO “IN HOUSE” DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI ALLA SOCIETA’ ANCONAMBIENTE S.P.A.

L’anno, il giorno ventinove del mese di Dicembre, alle ore 10:55, nella sede del Comune, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco	MANCINELLI VALERIA	Presente
Assessore	SEDIARI PIERPAOLO	Presente
Assessore	BORINI TIZIANA	Assente
Assessore	CAPOGROSSI EMMA	Presente
Assessore	FORESI STEFANO	Assente
Assessore	GUIDOTTI ANDREA	Presente
Assessore	MANARINI PAOLO	Presente
Assessore	MARASCA PAOLO	Assente
Assessore	POLENTA MICHELE	Presente
Assessore	SIMONELLA IDA	Presente

Partecipa il Segretario Generale MONTACCINI GIOVANNI

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA ed invita la Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito.

**DELIBERAZIONE N. 582 DEL 29 DICEMBRE 2021**

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SPORT

OGGETTO: APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA RELAZIONE EX ART. 34 COMMA 20 D.L. 179/2012 CONVERTITO L. 221/2012 PER L'AFFIDAMENTO "IN HOUSE" DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI ALLA SOCIETÀ ANCONAMBIENTE S.P.A.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto dalla Direzione Lavori Pubblici, Sport, che di seguito si riporta:

Visti:

- *gli artt. 112 ss. del D. Lgs. 267/2000 contenenti la disciplina generale dei servizi pubblici locali;*
- *la Direttiva 24/2014/UE in materia di appalti pubblici contenente la prima disciplina positiva dell' "in house providing" che stabilisce all'art. 12 par. 1 che si può ricorrere a tale tipologia di affidamento in presenza delle seguenti condizioni:*
 - 1) *l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi;*
 - 2) *oltre l'80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi;*
 - 3) *nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;*
- *l'art. 16 del D. Lgs. 175/2016 recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica contenente la disciplina delle società che operano secondo il regime "in house providing";*
- *gli artt. 5 e 192 del D. Lgs. 50/2016 recante il Codice dei contratti pubblici che delineano le condizioni per l'affidamento dei contratti pubblici secondo il modello in house e in particolare l'art. 192 comma 2 il quale stabilisce che "ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica*



- dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”;*
- *l'art. 34 comma 20 del D.L. n. 179/2012 conv. in L. 221/2012 a norma del quale “per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”;*
 - *l'art. 13 comma 25 bis del D.L. n. 145/2013, che dispone l'invio della suddetta relazione all'Osservatorio per i servizi pubblici locali istituito presso il Ministero dello sviluppo economico;*

Premesso che:

- *con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 20 febbraio 2006 è stata affidata la gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Ancona alla società in house providing Anconambiente S.p.A.;*
- *i rapporti con il gestore sono attualmente regolati dal contratto di servizio Rep. 14624 del 13/01/2017, la cui validità è stata da ultimo prorogata con deliberazione di Giunta n. 257 del 29/06/2021 e con successiva determinazione dirigenziale n. 1346 del 30/06/2021;*
- *nel periodo di vigenza del predetto contratto veniva stipulato un accordo ex art. 15 L. 241/1990 tra il Comune, Anconambiente S.p.a. e la società M&P Mobilità e Parcheggi S.p.a., altra società del Comune che opera secondo il modello dell'in house providing, per lo studio di modalità di gestione dei servizi cimiteriali finalizzato a migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi nei confronti dell'utenza;*
- *l'insorgere dell'emergenza dovuta alla diffusione della pandemia di COVID-19, nonché la difficoltà di giungere ad un assetto condiviso su una pluralità di questioni hanno rallentato i tempi di esecuzione dell'accordo fino a giungere all'arresto definitivo dei lavori a giugno 2021;*
- *che in data 31 dicembre 2021 giungerà scadenza il contratto di servizio Rep. n. 14624/2017 e che dunque si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento del servizio di gestione dei cimiteri comunali;*

Precisato che rimangono ferme le esigenze di efficientamento e miglioramento generale della qualità del servizio;



Considerato che è necessario affidare l'intera gestione ad un unico soggetto, poiché il frazionamento del contratto rischia di tradursi in un servizio poco omogeneo, oltre a non creare le condizioni per avere economie di scala nella gestione che comportano in un risparmio per gli utenti in termini di tariffe e contributo alla copertura dei costi tramite la fiscalità in generale;

Rilevato che si tratta di servizio che richiede la capacità di accompagnare l'utente in momenti particolarmente delicati e che l'esternalizzazione dello stesso non garantisce l'individuazione di un soggetto in grado di gestire con la giusta cura e attenzione tutte le fasi del rapporto;

Dato atto che in virtù della complessità e rilevanza del servizio oggetto di affidamento, si ritiene opportuno che il Comune abbia la possibilità di esercitare sul gestore il controllo dell'attività svolta in termini di qualità ed efficienza, condizione consentita dall'affidamento in house providing, atteso che le società che operano in tale regime sono soggette agli obblighi di cui al Regolamento per i controlli sugli organismi partecipati, il quale prevede, tra l'altro, un controllo di tipo contabile sui budget, i bilanci preventivi e consuntivi, la condivisione della Carta dei Servizi e l'invio annuale dei risultati delle indagini di customer satisfaction;

Visto che:

- Anconambiente possiede professionalità e comprovate competenze tecniche acquisite nella gestione ultradecennale del servizio, la conoscenza del particolare assetto dei Cimiteri della città di Ancona e ha sinora assicurato la qualità del servizio sia in situazioni ordinarie che di emergenza;*
- Anconambiente ha altresì acquisito la conoscenza della struttura comunale cui si riferisce il servizio e delle problematiche relative, condizione che consente l'immediata attivazione delle attività gestionali necessarie per il miglioramento;*
- Anconambiente ha analizzato favorevolmente la possibilità di riacquisire la gestione dei servizi cimiteriali e ha presentato una proposta economica inserita e meglio analizzata all'interno della relazione redatta ai sensi dell'art. 34 comma 20 D.L. n. 179/2012 dalla quale emerge la convenienza per l'amministrazione di procedere all'affidamento in house;*
- la società ha iniziato nel 2019 e proseguito nel 2020, un processo di riorganizzazione con l'individuazione di nuove figure professionali quali Coordinatore dei servizi amministrativi presso il Settore Cimiteriale, Category Expert, Buyer, Procurement, Responsabile del Magazzino Unico, Human Resources Business Unit, RSPP esterno);*
- con riferimento alle attività, l'Amministratore Delegato ed il Consiglio di Amministrazione nel corso dell'esercizio valutano ed analizzano le reportistiche prodotte dalla struttura aziendale, al fine di prevenire le varie situazioni di rischio, riconducibili principalmente al controllo dei costi dell'esercizio;*



- *gli indici reddituali riflettono la performance economica della società e registrano dei miglioramenti nel tempo: il ROE netto si attesta ad un valore del 10,67% mentre il ROE lordo si attesta all'11,38%; il ROI risulta essere pari al 15,89%, in aumento rispetto al dato dello scorso esercizio (7,75% nel 2019); in progresso anche il ROS dell'3,23% contro il valore dell'1,80% dello scorso esercizio;*
- *tali dati costituiscono il risultato di un percorso volto al contenimento ed al controllo dei costi intrapreso dalla società negli ultimi anni, che ha generato dei margini positivi sia in termini operativi che netti e ciò ha consentito non solo il recupero della patrimonializzazione societaria, ma anche il ripristino di una situazione economico-finanziaria di maggiore stabilità a livello gestionale;*
- *con il contratto che le parti si accingono a stipulare si impegnano a realizzare un efficientamento del servizio, possibile solo mediante la previsione di investimenti a lungo termine in macchinari nuovi e attrezzature, nonché sfruttamento di canali telematici e acquisizione di nuovi software che richiedono una lunga durata del rapporto negoziale e che dunque si ritiene di procedere ad un affidamento decennale del servizio;*

Dato atto che:

- *la società Anconambiente S.p.A. rispetta le condizioni di cui all'art. 5 d. lgs. 50/2016 per poter procedere all'affidamento in house providing, in quanto:*
 - 1) *CONTROLLO ANALOGO. Il controllo analogo "è la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata" (art. 2 comma 1 lett. c) d. lgs. 175/2016). Il Comune di Ancona detiene il 90,52% del capitale della società dunque rappresenta la maggioranza assoluta in assemblea ed è in grado di determinare le scelte di indirizzo operate da tale organo. Il controllo è esercitato altresì mediante la nomina, prevista dallo statuto, della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente (art. 25 comma 4). Ancora, la società è tenuta, nel rispetto del Regolamento per il controllo sugli organismi partecipati adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 30/05/2017, a comunicare al Comune i dati contabili (quali ad esempio previsioni di budget, scostamenti dal budget, bilanci consuntivi) nonché lo stato di attuazione del contratto di servizio tramite report periodici e infine l'esito delle indagini di customer satisfaction svolte annualmente;*
 - 2) *ASSENZA DI CAPITALI PRIVATI. La società è interamente partecipata da enti locali. Si riporta di seguito la composizione della compagine societaria:*

SOCIO	NUMERO AZIONI	VALORE QUOTA CAPITALE	PERCENTUALE
--------------	----------------------	------------------------------	--------------------



		SOCIALE	
Comune di Ancona	467.471	4.674.710,00	90,521%
Comune di Fabriano	27.878	278.780,00	5,398%
Comune di Chiaravalle	15.580	155.800,00	3,017%
Comune di Cerreto D'Esi	5.174	51.740,00	1,002%
Comune di Sassoferrato	178	1.780,00	0,034%
Comune di Serra De'Conti	143	1.430,00	0,028%

- 3) *ATTIVITÀ PREVALENTE. La società svolge la totalità dell'attività in favore degli enti locali che la partecipano. Lo statuto prevede l'obbligo comunque l'obbligo di rispettare il limite della provenienza di almeno l'80% del fatturato dallo svolgimento di attività affidate dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci (art. 1 comma 11);*
- *con istanza assunta al protocollo ANAC n. 95525 del 21/11/2018 è stata richiesta l'iscrizione della società all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti in house istituito presso l'ANAC ai sensi dell'art. 192 comma 1 d. lgs. 50/2016;*

Rilevato che la relazione redatta ai sensi dell'art. 34 comma 20 D.L.n. 179/2012 dà conto della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per l'affidamento, nonché dell'istruttoria svolta e della convenienza della scelta effettuata dall'amministrazione;

Ritenuto:

- *di approvare la suddetta relazione qui allegata (come documento "A") e di ritenerla parte integrante del presente atto;*
- *di pubblicare la relazione ai sensi dell'art. 34 comma 20 d.l. 179/2012 sul sito internet del Comune;*
- *di dare mandato agli uffici di operare tramite l'istituto dell'affidamento in house di cui al combinato disposto degli artt. 5 e 192 d. lgs. 50/2016 e dell'art. 16 d. lgs. 175/2016;*

tanto premesso e considerato;

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è l'Ing. Stefano Capannelli, Dirigente della Direzione Lavori Pubblici, Sport, il quale ha sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente;

si propone quanto segue



1. *di approvare le premesse sopra estese come parte integrante e sostanziale del presente atto a valere quale apparato di argomentazione e motivazione a sostegno del presente dispositivo.*
2. *di approvare l'allegata (documento "A") relazione ex art. 34 comma 20 D.L. n. 179/2012 illustrativa delle ragioni e dimostrativa della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, dandone adeguata pubblicità ai sensi di legge.*
3. *di dare mandato agli uffici di operare tramite l'istituto dell'affidamento in house di cui al combinato disposto degli artt. 5 e 192 d. lgs. 50/2016 e dell'art. 16 d. lgs. 175/2016.*
4. *di prendere atto, su indicazione degli Uffici, che si rende necessario proseguire nel contratto esistente trattandosi di servizio essenziale ed indifferibile di cui va garantita la continuità dell'erogazione nelle more del completamento della procedura di affidamento in house, comunicando agli stessi Uffici la necessità di procedere celermente alla predisposizione degli atti di competenza necessari alla proroga tecnica.*
5. *di dare conseguentemente mandato al Dirigente, secondo le proprie competenze ex art 107 TUEL, di procedere al mantenimento del servizio anche in prosecuzione, nelle more della definizione del nuovo affidamento in house.*
6. *di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Stefano Capannelli Dirigente della Direzione Lavori Pubblici, Sport.*
7. *di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito Internet comunale ai sensi del d. lgs. n. 33 del 14.3.2013.*

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far propria la proposta presentata;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti Responsabili interessati ai sensi dell'art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000, nonché la dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegati al presente atto;

Acquisite le allegate dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su "Amministrazione trasparente" e Albo pretorio on-line;

Con voti unanimi;



DELIBERA

1. di approvare le premesse sopra estese come parte integrante e sostanziale del presente atto a valere quale apparato di argomentazione e motivazione a sostegno del presente dispositivo.
2. di approvare l'allegata (documento "A") relazione ex art. 34 comma 20 D.L. n. 179/2012 illustrativa delle ragioni e dimostrativa della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, dandone adeguata pubblicità ai sensi di legge.
3. di dare mandato agli uffici di operare tramite l'istituto dell'affidamento in house di cui al combinato disposto degli artt. 5 e 192 del D.Lgs.n. 50/2016 e dell'art. 16 D.Lgs. n. 175/2016.
4. di prendere atto, su indicazione degli Uffici, che si rende necessario proseguire nel contratto esistente trattandosi di servizio essenziale ed indifferibile di cui va garantita la continuità dell'erogazione nelle more del completamento della procedura di affidamento in house, comunicando agli stessi Uffici la necessità di procedere celermente alla predisposizione degli atti di competenza necessari alla proroga tecnica.
5. di dare conseguentemente mandato al Dirigente, secondo le proprie competenze ex art 107 TUEL, di procedere al mantenimento del servizio anche in prosecuzione, nelle more della definizione del nuovo affidamento in house.
6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Stefano Capannelli, Dirigente della Direzione Lavori Pubblici, Sport.
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni, dovendo il Comune di Ancona procedere quanto prima all'affidamento del servizio alle nuove condizioni contrattuali.

* * * * *

ALLEGATI

- "A" - Relazione ex art. 34 dl 179/2012;



- “B” - Relazione di accompagnamento alla proposta di nuovo contratto;
 - “C” - Business Plan Servizi Cimiteriali;
 - “D” - Schema gettito finanziario Servizi Cimiteriali;
 - Pareri art. 49 – D. Lgs. n. 267/2000;
 - Dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi e cause di incompatibilità;
 - Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo Pretorio”.
- (tutti i file sono firmati in pdf.p7m)

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

MANCINELLI VALERIA

Il Segretario Generale

MONTACCINI GIOVANNI